
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 marzo 2010, n. 30/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R), in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24.03.2010)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 2 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 3 - Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 88/R/2009

Art. 4 - Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R);

Vista le deliberazioni della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 126 e 15 febbraio 2010, n. 157;

Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 18 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 marzo 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 315;

Considerato quanto segue

1. è necessario provvedere alla correzione di due errori materiali contenuti nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003) con cui sono stati erroneamente modificati gli articoli 15 comma 5 e 16 comma 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

2. è necessario modificare anche il comma 2 della norma transitoria del d.p.g.r. 88/R/2009 per

effetto della correzione di cui sopra;

3. è necessario prevedere l'immediata efficacia delle presenti disposizioni per limitare gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme erroneamente modificate;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione delle legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) è sostituito dal seguente:

“5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 88/R/2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.47/R) è sostituita dalla seguente:

“a) articolo 15, comma 7, come modificato dal presente regolamento;”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.